


STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO
INFETTIVO SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE**

Premessa e norma transitoria

Il presente Statuto viene redatto in applicazione e in ottemperanza della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e del D.M. Salute 2 agosto 2017.

Le norme del presente Statuto saranno immediatamente esecutive.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' vigente una Società Scientifica, costituita in data 27 settembre 1991 denominata "**Associazione Nazionale Infermieri Specialisti Rischio Infettivo - Società Scientifica Nazionale**", ovvero in sigla o più brevemente ANIPIO, con sede presso la città di residenza del Presidente dell'Società Scientifica o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo e attualmente a Bologna in via delle Lame n. 112. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, ponendo peraltro l'obbligo della comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne

Art. 2 - Durata

La durata dell'Società Scientifica viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II
SCOPI E FINALITA'

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Società Scientifica rientra nel novero delle Società scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'art. 5, Legge 8 marzo 2017, n. 24

L'Società Scientifica si ispira a principi solidaristici e democratici. L'Società Scientifica non ha finalità di lucro, si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci.

L'Società Scientifica e i suoi legali rappresentanti devono mantenere il requisito dell'autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio e alla partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture appositamente costituite.

L'Società Scientifica promuove la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, opera nel campo sanitario e socio-sanitario assistenziale per il governo del rischio infettivo connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, in ambito pubblico e privato, allo scopo di tutelare il diritto alla salute dell'individuo e della collettività attraverso le seguenti finalità:



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

- A. attuare interventi di sensibilizzazione e di ricerca scientifica riguardo ai temi correlati al rischio infettivo per tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti, dei professionisti sanitari, degli operatori socio sanitari, degli individui e della collettività;
- B. promuovere e divulgare le conoscenze professionali, le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari attraverso l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico, avvalendosi di modalità e strategie in linea con le migliori evidenze scientifiche
- C. promuovere e realizzare iniziative editoriali di settore, cartacee e/o audiovisive, attraverso qualsiasi tecnologia e supporto elettronico e/o telematico e pubblicare un proprio organo di stampa e una rivista scientifica anche indicizzata;
- D. promuovere interventi di educazione finalizzati al cambiamento culturale e comportamentale dei professionisti sanitari, degli operatori socio sanitari, degli individui e della collettività per prevenire il rischio infettivo;
- E. realizzare iniziative per la formazione permanente e per l'aggiornamento dei professionisti sanitari con programmi annuali di attività formative ECM;
- F. promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche scientifiche in tema di rischio infettivo connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e alla corretta gestione dello stesso;
- G. elaborare, aggiornare e diffondere documenti di indirizzo, linee guida e buone pratiche per la prevenzione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo delle infezioni, dell'antibiotico resistenza ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24;
- H. favorire e sostenere lo sviluppo professionale e la formazione in ambito universitario e la formazione continua dei professionisti impegnati nel controllo delle infezioni;
- I. promuovere e realizzare rapporti di collaborazione con altre società, associazioni e organismi scientifici;
- J. collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale, con le Istituzioni Pubbliche e Private nazionali e internazionali e le Società Scientifiche nella definizione, diffusione e adozione di linee di indirizzo per la prevenzione, il controllo, la sorveglianza, la formazione e il management delle infezioni correlate all'assistenza e dell'antibiotico resistenza per tutelare la salute e la sicurezza degli individui e della collettività.

L'Società Scientifica potrà svolgere ogni attività strumentale e accessoria finalizzata al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Società Scientifica non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

E' fatto obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web istituzionale, aggiornato costantemente.

E' fatto obbligo, altresì, di pubblicazione nel sito istituzionale di bilanci preventivi dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

TITOLO III

I SOCI

Art. 4 - Soci

Possono essere soci di ANIPIO, senza limitazioni, esclusivamente gli appartenenti al profilo professionale dell'infermiere, i medici e i laureati o diplomati in altre discipline, ma con riconosciuti interessi nel campo delle infezioni correlate all'assistenza, che operano nelle strutture o settori di

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Società Scientifica rappresenta, nonché le Società Scientifiche italiane e, in generale, le associazioni scientifiche di rilevanza nazionale costituite da professionisti sanitari nonché le Società Scientifiche di professionisti sanitari identificate o riconosciute a livello comunitario o internazionale, i cui scopi siano conformi e congrui con quelli di ANIPIO.

I Soci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 c.1 e 2 del D.lgs 59/2010. L'ammissione a socio, previa formale domanda d'ammissione da inviare alla Segreteria avvalendosi della modulistica predisposta da ANIPIO, è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa.

Le quote sociali sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

I soci sono obbligati a:

- A. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- B. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Società Scientifica; a non danneggiare moralmente né materialmente l'associazione;
- C. versare la quota associativa annuale di cui al precedente comma;
- D. prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:

- A. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- B. partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché in regola con l'iscrizione all'associazione, che dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta d'ammissione e dal versamento della quota associativa annuale;
- C. accedere alle cariche associative;
- D. inoltrare al Consiglio Direttivo proposte finalizzate all'attività associativa nonché segnalazioni che evidenziano non conformità statutarie alle finalità associative; un decimo dei Soci può fare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo di convocazione dell'assemblea dei soci straordinaria;

Art. 5 - Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- morte del Socio e/o scioglimento dell'Società Scientifica;
- recesso del Socio, da comunicarsi per iscritto al Presidente, con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi;
- esclusione del Socio, in caso di mancato pagamento delle quote associative, entro i termini stabiliti dal regolamento.

L'esclusione di un Socio, può inoltre essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- aver agito in contrasto con gli interessi o gli scopi dell'Società Scientifica;
- aver arrecato danni all'immagine dell'Società Scientifica;
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che esprimerà parere definitivo e vincolante. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Società Scientifica, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Società Scientifica.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Organi dell'Società Scientifica

Gli organi dell'Società Scientifica sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vicepresidente
- e. il Tesoriere
- f. il Segretario
- g. i Rappresentanti delle Sezioni Regionali
- h. i Rappresentanti delle Aree Interregionali
- i. il Comitato Scientifico
- j. il Comitato di Redazione
- k. l'Organo di Controllo



Non possono assumere cariche sociali i Soci che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Società Scientifica. Nel caso in cui la sentenza di condanna passata in giudicato intervenga nel corso del mandato, ciò costituirà causa di immediata decadenza dalla carica.

Chiunque ricopra una carica sociale è tenuto a dichiarare eventuali conflitti di interesse, con riferimento all'attività di produzione di raccomandazioni, linee guida e policy statements. Nel caso sussistano conflitti di interesse, il titolare della carica è tenuto a risolverli o ad astenersi nelle attività specifiche, incluse le votazioni che riguardano la produzione di raccomandazioni, linee guida e policy statements.

Le cariche sociali non possono essere retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per le finalità dell'Società Scientifica.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo oppure con decisione del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da spediti almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione anche tramite fax, posta elettronica, pubblicazione sulla rivista o sul sito web dell'associazione contenente l'ordine del

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

I Soci possono essere rappresentati nell'Assemblea con delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di un altro Socio e ha diritto a un voto e a una eventuale delega.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che hanno rinnovato l'iscrizione entro la data dell'Assemblea.

Art. 8 - Competenze e poteri dell'Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria dei Soci spettano i seguenti poteri:

- eleggere tra i soci aventi diritto i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione programmatica e consuntiva;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare in ordine ad ogni altro eventuale oggetto ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal consiglio direttivo;
- avanzare proposte in merito ai programmi ed all'attività della Società Scientifica;
- deliberare sull'eventuale nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 9 - Competenze e poteri dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto nonché sullo scioglimento dell'Società Scientifica fissandone le modalità.

Art. 10 - Deliberazioni assembleari

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

L'Assemblea delibera con votazione a scrutinio palese a meno che la maggioranza dei componenti non chieda lo scrutinio segreto. L'elezione degli organismi statutari deve avvenire con scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero non inferiore a 7 e non superiore a 11 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere un numero massimo di due per regione.

I Consiglieri eletti restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci regolarmente iscritti all'Società Scientifica da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, almeno due volte in un anno su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, per iscritto, a tutti i componenti tramite posta elettronica certificata o attraverso mezzi informatici o telematici almeno 30 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, la data e l'ordine del giorno.

In caso di convocazione per fax, posta elettronica o pubblicazione, i consiglieri dovranno, entro 10 giorni dalla data stabilita dalla convocazione, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri più uno e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per alcune riunioni il Consiglio può decidere di deliberare a distanza ossia con mezzi informatici. In tutti i casi i verbali dovranno essere predisposti dal segretario, firmati dal presidente e dal segretario, approvati via email dai consiglieri e, in caso di riunioni a distanza, dovranno essere ratificati nella successiva seduta collegiale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire delle commissioni tecnico/consultive, permanenti o temporanee, alle quali affidare mandati relativi alle finalità dell'Società Scientifica.

In caso di dimissioni, decesso, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, o altro impedimento di uno o più componenti, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo.

A parità di voti la nomina spetta al Consiglio Direttivo. Chi subentra in luogo del consigliere decaduto dall'incarico rimane in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Nel caso di dimissione del Consiglio Direttivo, il consiglio dimissionario rimane in carica per adempiere al completamento delle procedure amministrativo burocratiche

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Società Scientifica.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- A. elaborare, pianificare, attuare e valutare l'attività dell'associazione nell'ambito della programmazione triennale;
- B. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, i tre rappresentanti di area interregionale, e dei rappresentanti regionali, il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione;
- C. definire e approvare il regolamento dell'Società Scientifica e il regolamento elettorale;
- D. nominare il Comitato Scientifico e valutarne periodicamente le attività;
- E. nominare il Direttore della Rivista e nominare il Comitato di Redazione e valutarne periodicamente le attività;
- F. stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- G. valutare periodicamente l'attività dei delegati regionali;
- H. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- I. predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- J. deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
- K. associati;
- L. stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale.

Art. 12 - Il Presidente

E' il legale rappresentante dell'Società Scientifica e viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Rimane in carica tre anni e non è eleggibile per più di tre mandati consecutivi; in caso di vacanza della carica, subentra il Vice Presidente.

Il Presidente tra l'altro:

- A. rappresenta l'Società Scientifica nei rapporti con terzi;
- B. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- C. rende esecutive le delibere approvate;
- D. coordina l'attività del Consiglio Direttivo;
- E. relaziona annualmente all'assemblea dei soci in merito alle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente e alle linee programmatiche;
- F. adotta, in caso di estrema urgenza, contattati i consiglieri se possibile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve essere successivamente sottoposta a ratifica dal Consiglio Direttivo;
- G. riferisce periodicamente nell'ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo e/o tramite altre modalità in merito alle attività svolte;
- H. propone al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico attività volte a valorizzare gli scopi dell'associazione;
- I. delega il Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, altro membro del consiglio, a sostituirlo per singoli atti.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso; sostituisce il Presidente nei singoli atti in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa della tenuta dei movimenti contabili dell'associazione, delle relative registrazioni e degli adempimenti fiscali relativi, nel caso in cui non sia affidata a consulenti tecnici. Rimane comunque responsabile della tenuta e conservazione delle scritture contabili. Riscuote le quote associative e trasmette al segretario gli elenchi degli avvenuti pagamenti. Predispose il bilancio economico finanziario da presentare al consiglio direttivo.

Art. 15 - Il Segretario

Ha la responsabilità della corretta tenuta della documentazione, dell'aggiornamento e dell'archivio dell'Società Scientifica.

Il Segretario tra l'altro deve:

- A. tenere traccia di tutte le attività svolte dall'Società Scientifica tramite i contatti con gli organi elettivi;
- B. redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- C. aggiornare il data base dei soci, degli organi dell'Società Scientifica e dei collaboratori;
- D. gestire il flusso comunicativo dell'associazione;
- E. tenere i rapporti con i soci;
- F. gestisce le richieste di patrocinio;
- G. elabora e gestisce la documentazione ad uso dell'Società Scientifica.

Art. 16 Rappresentante sezione regionale

Il Rappresentante regionale è un socio regolarmente iscritto all'Società Scientifica. Per ogni regione sono ammessi da 1 a 2 rappresentanti regionali. Il Rappresentante Regionale è il punto di riferimento ANIPIO in ogni Regione e collabora con il Rappresentante di Area Interregionale, per le seguenti funzioni:

- A. individuare i bisogni formativi e promuovere eventi formativi sul tema del rischio infettivo;
- B. diffondere le informazioni scientifiche e pubblicazioni sul tema;
- C. collaborare nella conduzione di studi e ricerche;
- D. creare una rete regionale di infermieri specialisti nel rischio infettivo, infermieri di clinica e altre professioni sanitarie, compresi professionisti appartenenti ad altre discipline al fine di promuovere attività di controllo delle infezioni per la sicurezza delle cure.
- E. mantenere i contatti con gli iscritti ANIPIO della sezione Regionale

I rappresentanti regionali sono coordinati dal Rappresentante di Area Interregionale.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

Art. 17 Rappresentante area interregionale

Il Rappresentante di area interregionale ha la funzione di coordinamento delle sezioni regionali, mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo e i rappresentanti regionali. Ha le seguenti funzioni:

- A. predispone e aggiorna l'elenco dei rappresentanti di sezione regionale nominati dal Consiglio Direttivo
- B. aggiorna e archivia le schede di profilo di tutti i rappresentanti di sezione regionale che trasmette periodicamente al Segretario;
- C. rileva le proposte inoltrate dalle sezioni regionali e le presenta al Consiglio Direttivo
- D. supporta i rappresentanti di sezione a raggiungere gli obiettivi annuali definiti dal Consiglio Direttivo.
- E. è responsabile dell'attività di formazione ANIPIO dell'area interregionale

TITOLO V

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge la funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Società Scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico è composto da soci regolarmente iscritti all'Società Scientifica e viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'associazione o da suo delegato facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni salvo dimissioni dei componenti o del Presidente
I componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi

Al Comitato Scientifico compete, oltre alle funzioni indicate sopra, la proposta, la valutazione e la realizzazione di:

- A. iniziative di studio e ricerca relativamente al rischio infettivo;
- B. iniziative di formazione, informazione e divulgazione scientifica;
- C. documenti di indirizzo di carattere scientifico, manuali, testi da pubblicare e diffondere.

TITOLO VI

IL COMITATO DI REDAZIONE

Art. 19 - Il Comitato di redazione

Il Comitato di redazione è formato da soci regolarmente iscritti all'Società Scientifica e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Al Comitato di redazione compete la redazione della rivista societaria, che pubblica contributi attinenti al tema del rischio infettivo.

Al Comitato di redazione compete l'individuazione, la valutazione, la selezione del materiale scientifico da pubblicare nella rivista e la correzione delle bozze secondo le norme redazionali oltre all'invio delle comunicazioni agli autori.

Il comitato di redazione è presieduto da un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti.

TITOLO VII
LA SEZIONE REGIONALE e l' AREA INTERREGIONALE

Art. 20 - Sezione Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e Area Interregionale

L'Società Scientifica ha rilevanza di carattere nazionale e, per raggiungere le proprie finalità, si articola sul territorio in Sezioni Regionali e Aree interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci operanti nella regione o nelle regioni di riferimento.

Le aree interregionali sono tre, suddivise nelle aree nord, centro, sud e isole e sono costituite da due o più regioni. Gli scopi, le finalità e l'organizzazione delle Sezioni Regionali e delle aree interregionali sono stabiliti nel regolamento redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale della ANIPIO, a cui ciascuna Sezione Regionale e Area Interregionale deve aderire.

Le suddette cariche non prevedono retribuzione, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per le finalità dell'Società Scientifica, della Sezione Regionale e dell'Area Interregionale.

TITOLO VIII
L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - L'Organo di Controllo

Anche se non richiesto dalla legge, l'Assemblea dei soci può nominare anche tra i non soci, l'organo di controllo, costituito da uno a tre componenti e non facenti parte del consiglio direttivo. In alternativa l'Assemblea può nominare come organo di controllo un revisore legale con il compito della revisione legale dei conti. In alternativa l'Assemblea può nominare come organo di controllo un revisore legale con il compito di revisione legale dei conti. I componenti dell'organo di controllo nominano al loro interno il Presidente, restano in carica tre anni e possono essere eletti per tre mandati consecutivi. I membri dell'ordine di controllo devono essere dotati di comprovata esperienza in materia contabile, amministrativa e fiscale.

I membri dell'organo di controllo non possono essere retribuiti, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per le finalità della Società Scientifica.

TITOLO IX
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 22 - Risorse finanziarie e patrimoniali

L'Società Scientifica provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali tramite il patrimonio costituito dai proventi derivanti dalle quote associative di iscrizione e dagli eventuali contributi pubblici e/o privati e da ogni altra eventuale entrata previa accettazione del Consiglio Direttivo, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N.. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Gli eventuali utili di gestione, anche di natura commerciale, marginali ed occasionali, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

Per tutta la vita dell'Società Scientifica vige il divieto della distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Una volta approvati, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Società Scientifica e restare depositati presso la sede dell'Società Scientifica nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i Soci che lo richiedono in forma scritta al Presidente dell'Società Scientifica.

TITOLO X
SEGGI ELETTORALI

Art. 24 - Costituzione seggi elettorali

Per la votazione degli organi statutari il Presidente dell'Società Scientifica nomina una commissione elettorale di 3 (tre) Soci che non ricoprano alcuna carica e che non siano candidati; questi a loro volta eleggono il Presidente della commissione elettorale, il Segretario e uno scrutatore. Lo specifico regolamento elettorale, previsto dal regolamento dell'Società Scientifica, deve essere definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XI
SITO WEB E PUBBLICAZIONI

Art. 25 - Istituzione sito web

Nel sito web istituzionale, aggiornato costantemente, viene pubblicata l'attività scientifica, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti nonché ogni altra informazione riguardante l'Società Scientifica stessa.

Il sito web ha anche la finalità di comunicazione a tutti i Soci delle attività poste in essere dall'Società Scientifica, con pubblicazione dei lavori e dei documenti.

Art. 26 - Pubblicazioni ufficiali

IL Consiglio direttivo deve promuovere la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative in armonia a quanto previsto dal presente Statuto, nonché la pubblicazione di linee guida secondo quanto indicato dall'art. 5, L. 24/2017.

TITOLO XII
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione dell'Società Scientifica

In caso di scioglimento dell'Società Scientifica, l'Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori e il patrimonio dovrà essere devoluto ad o.n.l.u.s. o ad altri enti con fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.162 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme di rinvio

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Bologna, 23 febbraio 2018

Il Segretario

Dott.ssa Catia Bedosti

Catia Bedosti

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mongardi

Maria Mongardi



26 FEB 2018 Serie 3 al N° 1387
2020
Luca...

IL SEGRETARIO
Federica...